Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | Roma - Venerdì, 16 dicembre 1927 - Anno VI | Numero 290

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi*. — Ancona: *G. Fogola*. — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo*. — Aquila: *F. Agnelli*. — Arezzo: *A. Pellegrini*. — Avellino: *C. Leprino*. — Bari: *Fratelli Favia*. — Belluno: *S. Benetta*; — Benevento: *E. Tomaselli*. — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli*; *Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi*. — Brescia: *E. Castoldi*. — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci*. — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias)*; *R. Carta Raspi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Carrara: *Libreria Baini*. — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio*. — Castrogiovanni: *G. Buscemi*. — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone*. — Ferrara: *Lunghini e Bianchini*. — Firenze: *Armando Rossini*; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 67. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti*. — Foggia: *G. Pilone*. — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane*. — Gorizia: *G. Paternolli*. — Grosseto: *F. Signorelli*. — Imperia: *S. Benedusi*; *G. Cavilotti e figlio*. — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante*. — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci*. — Mantova: *Arturo Mondovi*. — Matera: *Riccardi Francesco*. — Messina: *G. Principato*; *V. Ferrara*; *Giacomo d'Anna*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria*; *Società Editrice Internazionale*; *G. Pirola*; *A. Vallardi*; *Messaggerie Italiane*. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*. — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves*; *R. Majolo e figlio*; *Messaggerie Italiane*. — Novara: *R. Guaglio*. — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio*. — Padova: *A. Draghi*. — Palermo: *O. Fiorenza*. — Parma: *Soc. edit. intern.*; *Libreria Fiaccadori*. — Pavia: *Succ. Bruni Marelli*. — Perugia: *Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Pescara: *A. Verrocchio*. — Piacenza: *V. Porta*. — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *E. Schmidt*. — Ragusa: *Biasso-Occhipinti*. — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *L. Bonvicini*. — Rieti: *A. Tommassetti*. — Roma: *A. Vallardi*; *Anonima Libraria Italiana*; *Stamperia Reale*; *Maglione e Strini*; *Libreria Mantegassa, degli eredi Cremonesi*; *A. Signorelli*; *Ditta De Agostini*; *Messaggerie Italiane*. — Rovigo: *G. Marin*. — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi*. — Sassari: *G. Ledda*. — Savona: *P. Lodola*. — Siena: *Libreria San Bernardino*. — Siracusa: *G. Greco*. — Sondrio: *F. Zarucchi*. — Spezia: *A. Zacutti*. — Taranto: *Fratelli Filippi*. — Teramo: *L. d'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca*. — Torino: *F. Casanova e C.*; *Società Editrice Internazionale*; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*; *Messaggerie italiane*. — Trapani: *G. Banci*. — Trento: *M. Disertori*. — Treviso: *Longo e Zoppelli*. — Trieste: *L. Cappelli*; *Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati*. — Vercelli: *B. Cornale*. — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.)*. — Verona: *R. Cabianca*. — Vicenza: *G. Galla*. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *B. de Schonfeld*. — Bengasi: *Libreria F. Russo*. — Tripoli: *Libreria Fichera*. — Asmara: *A. e F. Cicero*. — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 3°, vol. VI del 1927, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2569.

REGIO DECRETO 20 novembre 1927, n. 2267.

Proroga dei poteri del Regio commissario presso la Cassa di risparmio di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio, modificata dalla legge 17 luglio 1888, n. 311;

Veduto il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1727, che ha sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Macerata, nominando un Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa medesima;

Veduto il R. decreto 6 marzo 1927, n. 410, che al suddetto ufficio di Regio commissario della Cassa di risparmio di Macerata ha nominato il signor marchese Claudio Quinto Ciccolini, per la durata di mesi tre, dalla data del 25 febbraio 1927;

Veduto il R. decreto 23 giugno 1927, col quale il signor marchese Claudio Quinto Ciccolini viene confermato nell'ufficio di Regio commissario della Cassa di risparmio di Macerata, per la durata di mesi tre, dalla data del 25 maggio 1927;

Veduto il Regio decreto 16 settembre 1927, col quale il signor marchese Claudio Quinto Ciccolini viene ancora confermato nell'ufficio di Regio commissario della Cassa di risparmio di Macerata, per la durata di mesi tre, dalla data del 25 agosto 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il signor marchese Claudio Quinto Ciccolini, i cui poteri di Regio commissario presso la Cassa di risparmio di Macerata scadono il 25 novembre 1927, è confermato nell'ufficio stesso per la durata di mesi tre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 106. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2570.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2271.

Dichiarazione di pubblica utilità della sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari accessori nel territorio del comune di Spoleto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari accessori nel territorio del comune di Spoleto.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 110. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2571.

REGIO DECRETO 27 novembre 1927, n. 2263.

Radiazione della Regia nave « Marsala » e delle torpediniere « Cassiopea » e « Clio » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli:
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Marsala » e le torpediniere « Cassiopea » e « Clio » sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 102. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2572.

REGIO DECRETO 11 novembre 1927, n. 2273.

Autorizzazione al comune di Terranova di Sicilia a mutare la propria denominazione in quella di « Gela ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Vista la istanza in data 18 settembre 1927, con cui il podestà di Terranova di Sicilia, in esecuzione della propria deliberazione 6 agosto 1927, ha chiesto l'autorizzazione a mutare la denominazione del Comune in quella di « Gela »;
Veduta la lettera in data 20 ottobre 1927, n. 409018, del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;
Visto il parere favorevole espresso dal Commissario prefettizio per l'amministrazione della provincia di Caltanissetta, coi poteri del Consiglio provinciale, con deliberazione 14 ottobre corrente anno;
Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 4 febbraio 1926, n. 237;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Terranova di Sicilia è autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di « Gela ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 112. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2573.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2274.

Riunione dei comuni di Sorradile, Bidonì e Nughedu Santa Vittoria in un unico Comune denominato « Sorradile ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Sorradile, Bidonì e Nughedu Santa Vittoria, in provincia di Cagliari, sono riuniti in unico Comune denominato « Sorradile ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 113. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2574.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2275.

Aggregazione dei comuni di Marmentino e di Pezzoro a quello di Tavernole-Cimmo, che assume la denominazione di « Tavernole sul Mella ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Veduta la lettera n. 410815 in data 7 novembre 1927 del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Marmentino e di Pezzoro sono aggregati a quello di Tavernole-Cimmo, il quale assume la denominazione di « Tavernole sul Mella ».
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 114. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2575.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2276.

Riunione dei comuni di Cavaglio S. Donnino e Spoccia in un unico Comune denominato « Cavaglio-Spoccia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cavaglio S. Donnino e Spoccia, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune denominato « Cavaglio-Spoccia ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 115. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2576.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2277.

Riunione dei comuni di San Carlo Canavese e Ciriè in un unico Comune denominato « Ciriè ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Carlo Canavese e Ciriè, in provincia di Torino, sono riuniti in unico Comune denominato « Ciriè ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 116. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2577.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2279.

Aggregazione del comune di Castel Cellesi a quello di Bagnoregio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castel Cellesi è aggregato a quello di Bagnoregio.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Viterbo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 118. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2578.

REGIO DECRETO 24 novembre 1927, n. 2278.

Unione del comune di Valgioie a quello di Giaveno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Valgioie è unito a quello di Giaveno.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 117. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2579.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2236.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto coloniale italiano, e nomina del Regio commissario.

N. 2236. R. decreto 27 ottobre 1927, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto coloniale italiano viene sciolto e si provvede alla nomina del Regio commissario nella persona dell'on. conte Pier Gaetano Venino, deputato al Parlamento.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1927.

Estensione al comune di Comacchio delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;
Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Comacchio;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Comacchio le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.
Il termine di cui al primo comma dell'art. 1 di detto decreto decorre, per l'amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 21 novembre 1926 presentata dal sig. Sölderer Carlo per la riduzione del suo cognome Sölderer in quello di « Solderi »;
Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Sölderer Carlo, figlio di Luigi e di Anna Marsaner, nato a Lana il 16 gennaio 1889, è ridotto nella forma italiana di « Solderi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.
Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:
a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci,

in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 9 aprile 1927 presentata dal signor Mich Cirillo per la riduzione del suo cognome Mich in quello di « Michetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Mich Cirillo, figlio di Giuseppe e di Giacomuzzi Caterina, nato a Tesero l'8 settembre 1884, è ridotto nella forma italiana di « Michetti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 26 maggio 1927 presentata dal sig. Pramstaller Giuseppe per la riduzione del suo cognome Pramstaller in quello di « Parisi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Pramstaller Giuseppe, figlio di Michele Auer e di Maria Pramstaller, nato a Brunico (San Giorgio) il 20 dicembre 1895, è ridotto nella forma italiana di « Parisi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 20 ottobre 1926 presentata dal sig. Preschern dott. Antonio per la riduzione del suo cognome Preschern in quello di « Chiaruttini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Preschern Antonio, figlio di Antonio e della fu Lucia Chiaruttini, nato a Buie il 29 giugno 1891, è ridotto nella forma italiana di « Chiaruttini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 26 novembre 1926 presentata dalla signora Telser Teresa per la riduzione del suo cognome Telser in quello di « Telseri »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome della signora Telser Teresa, figlia del fu Paolo e della fu Kofler Teresa, nata a San Martino al Monte il 24 agosto 1874, è ridotta nella forma italiana di « Telseri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessata a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessata è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 14 aprile 1927 presentata dal signor Platzer Rodolfo per la riduzione del suo cognome Platzer in quello di « Piazza »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Platzer, figlio del fu Antonio e della fu Rosa Amadori, nato ad Ala il 24 maggio 1886, è ridotto nella forma italiana di « Piazza » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 8 aprile 1927 presentata dal signor Vergles Antonio per la riduzione del suo cognome Vergles in quello di « Verglesi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Vergles Antonio, figlio del fu Francesco e della fu Defranceschi Maddalena, nato a Sacco il 25 maggio 1886, è ridotto nella forma italiana di « Verglesi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 6 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: UMBERTO RICCI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di professore non stabile della cattedra di teoria e costruzione dei velivoli presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto l'art. 26 del R. decreto 23 ottobre 1927, n. 2105;
Veduto l'art. 1 del R. decreto 13 gennaio 1927, n. 38;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

Presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (Scuola di ingegneria aeronautica) è aperto il concorso per professore non stabile della cattedra di teoria e costruzione dei velivoli.

Coloro che intendono partecipare al concorso predetto devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata da L. 3, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;
2° certificato che l'aspirante è cttadino italiano o italiano non regnicolo;
3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4° certificato di buona condotta rilasciato dai podestà dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
5° notizie sulla propria operosità e sulla propria carriera didattica in dieci esemplari;
6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;
7° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso.

L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) devono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato, inoltre, un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviati per il concorso.

Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: FEDELE.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali a cattedre di Regi istituti medi di istruzione ed esami di abilitazione all'insegnamento medio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Decreta:

§ 1.

Sono aperti i seguenti concorsi speciali per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado.

Concorsi ed esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
I. Italiano, storia e geografia.	Scuola complementare: Lingua italiana, storia e geografia.	Milano (7), Padova (2), Pisa, Torino.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	11
II. Italiano, latino, storia e geografia.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	Napoli (6), Padova (2), Palermo (7), Trieste (8).
	b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	Genova, Palermo (4), Pisa, Trieste (6), Venezia (5).
	c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	Milano (5), Napoli (2), Palermo (2), Pisa, Trieste (3), Venezia.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	54
III. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	Bologna (4), Napoli (3), Palermo (8), Torino, Trieste, Venezia (2).
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	19
IV. Lettere classiche . .	Liceo: Lettere greche e latine	Genova (2), Napoli.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	3
V. Lettere italiane e latine e storia.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	Padova, Palermo (2).
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	Genova (2), Palermo (2), Trieste, Venezia.
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	Pisa, Venezia.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	11
VI. Filosofia e storia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	Palermo (2), Venezia.
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	Venezia.
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	Palermo, Trieste.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	6
VII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	a) Scuola complementare: Lingua francese.	Venezia.
	b) Ginnasio: Lingua francese. . . .	—
	c) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua francese.	—
	d) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	1

Concorsi ed esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
VII. *b*) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Scuola complementare: Lingua inglese.	Genova (2), Milano (4), Napoli (3). Torino.
	b) Ginnasio: Lingua inglese	Genova, Napoli (2), Palermo (2), Torino.
	c) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua inglese.	—
	d) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	16
VII. *c*) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Scuola complementare: Lingua tedesca.	Padova, Palermo, Venezia (2).
	b) Ginnasio: Lingua tedesca.	Napoli (2), Palermo.
	c) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua tedesca.	Napoli, Palermo.
	d) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	9
VII. *d*) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.	*a*) Scuola complementare: Lingua spagnuola.	Milano, Palermo.
	b) Ginnasio: Lingua spagnuola. . .	Palermo.
	c) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua spagnuola.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	3

Concorsi ed esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
VIII. *a*) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.	—	—
VIII. *b*) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	Palermo.
	b) Istituto tecnico (corso superiore): Lingua tedesca.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	1
IX. Materie scientifiche negli istituti medi inferiori.	*a*) Scuola complementare: Matematica, scienze naturali e computisteria.	Bologna, Genova (2), Milano (12), Palermo, Padova (2), Venezia.
	b) Ginnasio isolato: Matematica . .	—
	c) Istituto tecnico (corso inferiore): Matematica.	Padova, Venezia.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	21
X. Matematica e fisica.	*a*) Liceo: Matematica e fisica	Genova.
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	Bologna, Pisa.
	c) Istituto tecnico: Matematica e fisica.	Firenze.
	d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	4

Concorsi ed esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
XI. Scienze naturali e chimica.	*a*) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	Napoli.
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	Torino.
	c) Istituto tecnico: Scienze naturali e geografia.	Venezia.
	d) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	3
XII. Disegno.	Scuola complementare: Disegno. .	Milano (2), Napoli (2).
	Istituto tecnico: Disegno	—
	Istituto magistrale: Disegno	—
	Liceo scientifico: Disegno	—
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . .	4
XIII. Agraria.	Istituto tecnico: Agraria, computisteria rurale, estimo e tecnologia.	Padova, Palermo.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	2
XIV. Costruzioni e topografia.	*a*) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni.	Firenze, Palermo.
	b) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	Firenze, Milano, Palermo.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	5

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo, fatta eccezione dell'esame contrassegnato con ° e indicato nel n. VIII *a*), hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento medio e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella *A* annessa al presente bando.

L'esame di cui al n. VIII *a*) contrassegnato con ° dell'elenco del precedente paragrafo ha il solo scopo di conferire l'abilitazione di 2° grado di lingua e letteratura francese per tutte le scuole medie.

La tabella *A* indica nella seconda e nella terza colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento.

Nella stessa tabella sono indicati (4ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati idonei a sensi del § 21, e sono determinati (5ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

§ 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (3ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre nei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

§ 4.

Le tasse di ammissione sono le seguenti:

a) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli indicati nella seconda colonna, categoria *a*) (titoli che hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando: tassa di L. 50;

b) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli indicati nella terza colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando, e che partecipano ai concorsi col doppio fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio e la nomina in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate nel § 1 del presente bando: tassa di L. 250 (L. 200 per il primo fine, e L. 50 per il secondo); fatta eccezione di quelli di tali concorrenti che partecipano anche a un corrispondente concorso generale, per i quali la tassa di ammissione al concorso speciale è di L. 50;

c) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli di cui alla precedente lettera *b*), che partecipano ai concorsi col solo fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e per i candidati agli esami di abilitazione indicati nel n. VIII *a*) contrassegnato con ° di cui al paragrafo 1: tassa di L. 200.

§ 5.

Le tasse indicate nel precedente paragrafo si pagano all'Erario a mezzo di versamento diretto ad un Procuratore del registro.

§ 6.

Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi IV, V e VI (limitatamente, quest'ultima, alle cattedre di liceo classico e di liceo scientifico) di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini.

Tuttavia, le donne che occupino già come insegnanti di ruolo nelle sedi secondarie una delle cattedre comprese nelle predette classi IV, V e VI, saranno ammesse ai concorsi speciali allo scopo di ottenere il trasferimento o il passaggio di ruolo in una cattedra di sede primaria dello stesso gruppo a cui appartiene la cattedra da esse attualmente occupata.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione è, in ogni caso, di 18 anni; il limite massimo di 40 anni (o di 45 per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18) compiuti alla data del bando.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti medî d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei Regi istituti medî d'istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni.

§ 8.

Coloro che a mente del paragrafo 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio e i candidati all'esame di abilitazione indicato nel n. VIII *a*) contrassegnato con ° di cui al paragrafo n. 1, saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 14, deve indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso a cui egli chiede di partecipare, e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 11) i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino nella naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla Autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta Autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accertare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla Autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare nel periodo bellico 1915-18 copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonne 2ª e 3ª) annessa al presente bando. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di Segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) ricevuta del pagamento delle tasse (Mod. 72 A) rilasciata da un Procuratore del registro;

n) nel caso di concorrente fornito di titolo conseguito secondo il nuovo ordinamento e non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, un certificato rilasciato dall'università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Le tasse di cui alla lettera *m*) saranno rimborsate soltanto nel caso che i corrispondenti concorsi siano revocati e non abbiano più luogo.

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare altrettante domande, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare le tasse come è prescritto nei paragrafi 3 e 4

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta di cui alla lettera *m*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenti concorsi.

I candidati possono fare riferimento nella domanda solamente ai documenti e titoli già presentati per l'ammissione a qualcuno dei concorsi generali indetti con decreto ministeriale 12 novembre 1927, fatta eccezione per i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del presente paragrafo, che saranno validi solamente se di data non anteriore di tre mesi alla data del presente bando.

§ 10.

I documenti indicati nel paragrafo 9 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 3, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 11.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e i candidati all'esame di abilitazione indicato nel n. VIII*a*) contrassegnato con ° di cui al paragrafo n. 1, debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta di cui alla lettera *m*) ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *n*) del § 9.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 12.

Ai documenti elencati nel paragrafo 9, i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 13.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra.

Le vedove di guerra che intendono valersi dello stesso beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 14.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi) non oltre il 31 gennaio 1928.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o

parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 15.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni indicati nella annessa tabella *B*, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 16.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in Istituti regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intero anno scolastico, in cattedre di ruolo di Istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolastico, in Istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 17.

Le prove di esame sono:

a) una prova scritta, per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, V, VI, VII *a*), *b*), *c*), *d*), VIII *a*), *b*), IX e X, dell'elenco di cui al § 1;

b) una prova grafica per quelli di cui ai numeri XII e XIV;

c) una prova orale per ogni classe di concorsi, od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 18.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 28 marzo 1927, n. 746 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* suppl. al n. 131 del 7 giugno 1927, e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte 1ª, n. 24, del 14 giugno 1927 ed edito dalla Libreria dello Stato, n. 599).

§ 19.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della pubblica istruzione.

Nei concorsi ed esami di abilitazione per i quali sono stabilite più sedi i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi provveditorati agli studi.

Nella predetta tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino.

§ 20.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex-combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

§ 21.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno otto decimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i candidati che siano stati ammessi in base ad uno dei

titoli di categoria *b*) dell'annessa tabella *A* e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

Nel semplice esame di abilitazione (contrassegnato con ° nell'elenco del paragrafo 1) sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

§ 22.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 80/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 23.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati con decorrenza dal 16 settembre 1928.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 3 diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale della istruzione media (Ufficio concorsi), indicando una o più sedi nelle quali intendono essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero terrà conto soprattutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 25.

§ 24.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

§ 25.

A tutti i candidati compresi nella graduatoria degli idonei sarà rilasciato dietro loro richiesta, da fare in carta legale da L. 3, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 4ª e 5ª della predetta tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 3.

§ 26.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I Provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 12 dicembre 1927 - Anno VI.

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

TABELLA A (Titoli di ammissione e diplomi di abilitazione)

CONCORSI (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	 che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. - Italiano, storia e geografia	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *c*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile (Regi decreti 9 ottobre 1919, n. 1968, e 25 novembre 1920, n. 1736) o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero, conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o di italiano e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, o d'italiano latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero, conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c*) della precedente colonna. *f*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *g*) Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento medio letterario conseguito prima del 1° gennaio 1906.	Diploma d'italiano storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
II - Italiano, latino, storia e geografia	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia o di italiano e storia o di italiano e latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	c) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*c*) Laurea in filosofia. *d*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c*) della precedente colonna. *e*) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie, o di pedagogia e morale, conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		
III - Italiano, latino, greco, storia e geografia.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.
IV. - Lettere classiche.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
V. - Lettere italiane e latine e storia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'arti-	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano e storia.	Diploma di lettere italiane e latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	colo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna		
		c) Laurea in filosofia.		
		d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.		
VI - Filosofia e storia.	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o di lettere classiche.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; geografia e diritto nei licei femminili; economia politica nei licei, nei licei scientifici e nei licei femminili.
		b) Laurea in filosofia, o in lettere o in giurisprudenza o in scienze politiche.		
		c) Diploma di filosofia e pedagogia, o d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.		
		d) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
VII a),b),c),d) - Lingua e letteratura straniera secondo la specificazione dell'elenco di cui al § 1) negli istituti medi di 1° grado.	a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	a) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.
	b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso.		
	c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.	c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera c) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degl'istituti superiori di magistero femminile.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	*d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.		
		e) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
		f) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603.		
		g) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		
		h) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
		i) Qualunque titolo di studio, anche estero, che a giudizio del Ministero (previo parere della Giunta del Consiglio superiore della P. I.) valga ad attestare la sicura conoscenza della lingua straniera messa a concorso (limitatamente al concorso VII *d*) di lingua e letteratura spagnuola.		
		l) Qualunque titolo di studio o qualunque titolo di abilitazione per insegnamento medio che sia posseduto da cittadini italiani di nazionalità tedesca, e sia riconosciuto adatto e sufficiente dal Ministero, previo parere della Giunta del Consiglio superiore della P. I. (limitatamente al concorso VII *c*) di lingua e letteratura tedesca).		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
VIII *a*), *b*). - Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione dell'elenco di cui al § 1) negli istituti medi di 2° grado.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *c*) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d*) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923 n. 2909) agli alunni dell'antica sezione della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile. *c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d*) della precedente colonna) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603. *f*) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *g*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		h) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal R. istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
		i) Qualunque titolo di studio o qualunque titolo di abilitazione per insegnamento medio che sia posseduto da cittadini italiani di nazionalità tedesca, e sia riconosciuto adatto e sufficiente dal Ministero della pubblica istruzione, previo parere della Giunta del Consiglio superiore (limitatamente al concorso VIII *b*) di lingua e letteratura tedesca.		
IX. - Materie scientifiche negl'istituti medi inferiori.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica o di scienze e chimica o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, e al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di matematica e scienze.	Matematica e scienze naturali in tutte le scuole medie di primo grado; computisteria nelle scuole complementari.
	b) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*b*) Laurea in matematica o in fisica, o in scienze, o in chimica o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).		
		c) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.		
X. - Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
	b) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'articolo 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna.		
		c) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).		
XI. - Scienze naturali e chimica.	Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Laurea in scienze o in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche.		(fatta eccezione della chimica negli istituti tecnici, sezione agrimensura).
		c) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1736).		
XII. - Disegno.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico: licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123).	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gli istituti medi.
	b) Diploma di architetto civile o laurea dalle scuole superiori di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925).	*b*) Diploma di architetto civile o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b*) della precedente colonna).		
	c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924.	*c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi.		
	d) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	*d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti alla antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

CONCORSI (vedi elenco del § 1)	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai candidati classificati idonei, ammessi in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		e) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		
		f) Diploma di abilitazione di calligrafia (per i soli professori di calligrafia e maestre assistenti e di lavori donneschi di ruolo delle scuole medie regie che erano in servizio all'atto dell'applicazione del R. decreto 9 maggio 1923, n. 1054).		
XIII. - Agraria.	a) Diploma di abilitazione in agraria conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.			
	b) Laurea in scienze agrarie conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924.	Laurea in scienze agrarie conseguita dal 2 febbraio 1924 in poi.	Diploma di agraria.	Agraria in qualunque istituto medio.
XIV. - Costruzioni e topografia.	a) Diploma di abilitazione di costruzioni e di topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	a) Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera b) della precedente colonna.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno di costruzioni: topografia e disegno topografico in qualunque istituto medio.
	b) Laurea d'ingegnere civile, conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'articolo 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	b) Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario.		
		c) Laurea in matematica o in fisica o in scienze fisiche e matematiche.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso.

TABELLA *B*.

Sedi e giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche; giorni nei quali avranno inizio le prove orali per i concorsi che comprendono la sola prova orale (vedi paragrafi 15 e 19 del bando).

Numero del concorso secondo l'articolo 1	SEDI	Giorno della prova
I	Bologna Milano Napoli Palermo Roma Torino	10 aprile 1928
II	come al n. I	11 aprile 1928
III	come al n. I	12 aprile 1928
IV	come al n. I	13 aprile 1928
V	come al n. I	14 aprile 1928
VI	come al n. I	16 aprile 1928
VII *a*) Traduzione Composizione	Roma	17 aprile 1928 18 aprile 1928
VIII *a*) Traduzione Composizione	Roma	19 aprile 1928 20 aprile 1928
VII *b*) Traduzione Composizione	Roma	23 aprile 1928 24 aprile 1928
VII *c*) Traduzione Composizione	Roma	25 aprile 1928 26 aprile 1928
VIII *b*) Traduzione Composizione	Roma	27 aprile 1928 28 aprile 1928
VII *d*) Traduzione Composizione	Roma	2 maggio 1928 3 maggio 1928
IX	come al n. I	7 maggio 1928
X	come al n. I	9 maggio 1928
XI	Roma	4 maggio 1928
XII	Roma	10 maggio 1928
XIII	Roma	5 maggio 1928
XIV	Roma	12 maggio 1928

N.B. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

Nei concorsi per i quali sono stabilite più sedi nel presente prospetto i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede di concorso si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Nella stessa comunicazione saranno indicati i luoghi in cui si terranno le prove.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo italo-austriaco del 14 dicembre 1926.

Il giorno 9 dicembre 1927 (VI) ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria per la definizione di residue pendenze fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco, firmato in Roma il 14 dicembre 1926.

Tale Accordo è stato approvato con il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 442, pubblicato col n. 740 nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1927, n. 84.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 15 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.61	Belgrado	32.50
Svizzera	355.91	Budapest (Pengo)	3.22
Londra	89.983	Albania (Franco oro)	358 —
Olanda	7.46	Norvegia	4.90
Spagna	307.37	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.585	Svezia	4.98
Berlino (Marco oro)	4.405	Polonia (Sloty)	209 —
Vienna (Schillinge)	2.602	Danimarca	4.95
Praga	54.70	Rendita 3,50 %	70.175
Romania	11.50	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.955	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.90	Consolidato 5 %	80.55
New York	18.425	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.44	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.35
Oro	355.52		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.